



**2A VARIANTE AL PSC E VARIANTE CARTOGRAFICA
AL PTCP 2009 E AL PTPR 1993**

**VALSAT
VALUTAZIONE PRELIMINARE DI SOSTENIBILITÀ**

PSC

Adozione: delibera C.C. n.101 del 25/11/2010 - Approvazione: delibera C.C. n. 8 del 07/03/2013

Sindaco e Assessore all'Urbanistica: *Franco Richeldi*

Segretario Generale: *Dott.ssa Rosa Lucente*

Dirigente Area Territorio - Sviluppo Sostenibile: *Arch. Bruno Marino*

Responsabili del progetto: *Tecnicoop soc. coop:* Arch. Rudi Fallaci (Direttore Tecnico Settore Urbanistica e Ambiente), Arch. Luca Biancucci (Progettista responsabile)

1a Variante PSC 2018

Adozione: delibera C.C. n.19/04/2018 - Approvazione: delibera C.C. n. 68 del 26/07/2018

2a VARIANTE PSC 2021

Adozione: delibera C.C. n. ... del Approvazione: delibera C.C. n. ... del

Sindaco
Maria Costi

Assessore all'Urbanistica
Armando Pagliani

Segretario Generale
Dott.ssa. Clementina Brizzi

Dirigente Area Programmazione e Gestione del Territorio: *Arch. Alessandro Malavolti*
Responsabile del progetto: *Arch. Alessandro Malavolti*

Indice

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. SINTESI DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE N. 2 AL PSC E CONTESTUALE VARIANTE CARTOGRAFICA AL PTCP2009 E AL PTPR 1993	5
3. VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI	8
4. LA SOSTENIBILITÀ COMPLESSIVA DELLA VARIANTE AL PSC E CONTESTUALE VARIANTE CARTOGRAFICA AL PTCP2009 E AL PTPR1993	11
5. CONCLUSIONI	14

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La L.R. 24/2017, approvata il 21 dicembre 2017, nel dettare la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio in sostituzione della L.R. 20/2000 ha previsto, fino all'adozione dei nuovi strumenti urbanistici, un regime transitorio in cui ammette le varianti puntuali agli strumenti urbanistici vigenti, tra cui il PSC.

La legge regionale 20/2000 introduce tra i documenti costitutivi di tutti i piani la "Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale" (ValSAT), finalizzata a considerare gli effetti derivanti dalla attuazione del piano stesso. La ValSAT deve valutare la coerenza delle scelte di piano rispetto agli obiettivi generali di pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani redatti dagli enti di livello superiore e dalle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale.

In particolare è utile richiamare l'art. 5 della LR 20/2000 (come sostituito da art. 13 L.R. 6 luglio 2009 n. 6) *Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*, per i primi tre commi.

"1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.

2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.

3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti. "

E inoltre:

5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

a) rettifiche degli errori materiali;

- b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;*
- c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;*
- d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;*
- e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.*

Analogamente a quanto sancito dalla Direttiva CE 42/2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la valutazione del piano è concepita come un documento in cui sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee ad impedirli. La fase di valutazione deve essere effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Sino all'entrata in vigore di specifica legge regionale, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti per la VAS dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000. Per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. n. 20 del 2000 il Rapporto ambientale richiesto dalla VAS nazionale è assimilabile infatti al documento di ValSAT così come delineato nella delibera del Consiglio regionale n. 173 del 2001 ("Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione").

2. SINTESI DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE N. 2 AL PSC E CONTESTUALE VARIANTE CARTOGRAFICA AL PTCP2009 E AL PTPR 1993

La proposta di Variante al PSC riguarda l'allineamento degli elaborati cartografici anche della pianificazione sovraordinata, costituendo contestualmente variante al PTCP 2009 e al PTPR 1993 (di cui il PTCP è componente cartografica di riferimento), in riferimento ad aree di interesse storico-archeologico, a seguito delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici a fronte del completamento di indagini archeologiche svolte a Casinalbo; la Variante propone inoltre la rettifica di errori materiali riscontrati nel Quadro Conoscitivo del PSC in schede di censimento degli edifici di interesse storico/architettonico/culturale/testimoniale e l'allineamento della cartografia di Valsat-VAS del PSC a contenuti di Variante.

CAPO PRIMO

I CONTENUTI DELLA 2a VARIANTE AL PSC E CONTESTUALE VARIANTE CARTOGRAFICA AL PTCP 2009 E AL PTPR 1993

A - Modifiche cartografiche alle "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" a Casinalbo.

La 2a Variante al PSC e contestuale Variante cartografica al PTCP2009 e al PTPR 1993 propone di modificare parzialmente la classificazione dell'area di tutela archeologica relativa alla necropoli di Casinalbo, *individuata nella Tavola PSC.2.1a - Tutele e vincoli di natura storico-culturale, ambientale e paesaggistica come "a – complesso archeologico" normato dall'art. 2.10 delle Norme di PSC e nella Tavola 1.1.4 "Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali" del PTCP 2009*, riorganizzando contestualmente il perimetro del vincolo, a seguito del completamento delle indagini archeologiche effettuate dal Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena e delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, aggiornando in tal senso gli elaborati cartografici di PSC e di PTCP 2009 - PTPR 1993.

Il complesso archeologico di Casinalbo risulta interessato dallo sviluppo della necropoli di età del bronzo della Terramara di Casinalbo ed è stato oggetto di indagini archeologiche di scavo effettuate nel periodo 1994-2015 dal Museo Archeologico Etnologico di Modena su aree di proprietà privata, in cui sono state documentate, oltre alle strutture della necropoli terramaricola, anche tracce di frequentazione riferibili ad età del ferro (una sepoltura di epoca etrusca), ad epoca romana (buche di scarico con frammenti laterizi) e ad epoca medievale-rinascimentale (opere di canalizzazione).

Il perimetro della zona tutelata inserito nel PSC e nel PTCP2009 vigenti vede già l'esclusione di parte delle aree oggetto di scavo archeologico tra il 1994 e il 2009; gli ulteriori scavi archeologici effettuati dal 2013 al 2015 nelle aree interne al perimetro del territorio urbanizzato a seguito della demolizione dei fabbricati preesistenti da parte dei privati, hanno portato al ritrovamento di una sola sepoltura e hanno evidenziato, contrariamente alle aspettative, che su di esse non è presente la delimitazione nord della necropoli, riconoscibile invece solo in base alla progressiva rarefazione delle sepolture.

La Variante propone pertanto di riclassificare tale porzione di vincolo di tutela, riferita ad aree già compromesse dall'edificato preesistente demolito per permettere l'approfondimento delle indagini, come zona b2 "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di

rinvenimenti” nell’ambito consolidato AUC7 già urbanizzato, l’eliminazione della tutela archeologica in alcune aree marginali già indagate, la riapposizione della tutela di tipo “a-complesso archeologico” in altre porzioni marginali già indagate ma parte del perimetro più ampio della tutela.

La 2a Variante di PSC propone la modifica cartografica delle tavole di PTPR 1993 (di cui il PTCP è componente cartografica di riferimento), PTCP2009, PSC e VALSAT in cui è riportata l’area di interesse archeologico di Casinalbo e l’integrazione dell’art. 2.10 delle Norme di PSC come segue:

6. Le zone di cui al comma 2 possono essere incluse in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

In relazione agli scavi archeologici che hanno confermato il rilievo del complesso archeologico denominato “necropoli di Casinalbo” il progetto di valorizzazione paesistica dovrà considerare prioritariamente il sistema di relazioni con il reticolo paleo idrografico in quanto funzionale a comprendere le dinamiche di occupazione e trasformazione del territorio.

....

8. Le aree di cui alla lettera b.2) sono assoggettate a “controllo archeologico preventivo”: le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all’esecuzione di ricerche preliminari svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolte ad accertare l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

In riferimento all’area interessata dalla “necropoli di Casinalbo”, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia definiscono un assetto delle “aree di bordo” coerente con la tutela paesistica del complesso archeologico, attraverso:

- *l’inserimento delle aree pubbliche nel progetto complessivo di valorizzazione del parco archeologico;*
- *l’ubicazione delle costruzioni private verso i tessuti già edificati e una coerente sistemazione del verde pertinenziale verso le aree pubbliche ricomprese nel progetto di valorizzazione paesistica;*
- *un assetto compositivo funzionale a garantire unitarietà percettiva all’area tutelata.*

CAPO SECONDO

ALTRI CONTENUTI DELLA 2a VARIANTE AL PSC

B. Correzione di errori materiali cartografici

La 2a Variante di PSC propone la modifica, su istanza di parte, di tre schede censimento degli edifici di interesse storico/architettonico/culturale/testimoniale del Quadro Conoscitivo per rettificare la tipologia originaria edilizia attribuita ad alcuni immobili ubicati in territorio rurale in sede di rilievo, sulla base della documentazione fotografica più esaustiva fornita dai proprietari e della documentazione di primo accatastamento, anche ai fini della determinazione della destinazione d’uso in riferimento agli artt. 10bis e 28 della LR 15/2013.

Variante B-b1: scheda di censimento 7.40

La Variante propone la modifica, su istanza di parte, della scheda di censimento degli edifici di

interesse storico/architettonico/culturale/testimoniale del Quadro Conoscitivo identificata col numero 7.40 per rettificare la tipologia originaria edilizia del fabbricato, individuato come Manufatto B nella scheda, attualmente indicata come “forno/porcile/pollaio” e “bassocomodo”, con la tipologia “stalla/fienile”, essendo riconducibile ad usi originari di tipo agricolo di stalla e magazzino, anche ai fini della determinazione della destinazione d'uso in riferimento agli artt. 10bis e 28 della LR 15/2013. Tale modifica comporta, in riferimento ai cambi d'uso ammessi dal RUE vigente, la possibilità di recupero abitativo di tale porzione di fabbricato per la realizzazione di un solo alloggio, mantenendo la restante parte ad usi pertinenziali o agricoli; non incide pertanto significativamente sul dimensionamento complessivo del piano.

Variante B-b2: scheda di censimento 8.52

La Variante propone la modifica della scheda di censimento degli edifici di interesse storico/architettonico/culturale/testimoniale del Quadro Conoscitivo identificata col numero 8.52, per rettificare la tipologia originaria edilizia del fabbricato, individuato catastalmente al foglio 21 mappale 110 e come Manufatto C nella scheda di censimento, attualmente indicata come “barchessa”, con la tipologia “stalla/fienile” o “fienile parzialmente aperto”, essendo riconducibile ad usi originari di tipo agricolo di fienile, anche ai fini della determinazione della destinazione d'uso in riferimento agli artt. 10bis e 28 della LR 15/2013. Tale modifica comporta, in riferimento ai cambi d'uso ammessi dal RUE vigente, la possibilità di recupero abitativo di tale fabbricato per la realizzazione di un solo alloggio; non incide pertanto significativamente sul dimensionamento complessivo del piano.

Variante B-b2: scheda di censimento 8.52

La Variante propone la modifica della scheda di censimento degli edifici di interesse storico/architettonico/culturale/testimoniale del Quadro Conoscitivo identificata col numero 10.21, per rettificare la tipologia originaria edilizia di porzione di fabbricato, individuato catastalmente al foglio 38 mappale 185 subalterni 2, 3 e 12 e come Manufatto D nella scheda di censimento, attualmente indicata come “barchessa”, con la tipologia “stalla/fienile” essendo riconducibile ad usi originari di tipo agricolo di stalla, fienile e magazzino, anche ai fini della determinazione della destinazione d'uso in riferimento agli artt. 10bis e 28 della LR 15/2013. Tale modifica comporta, in riferimento ai cambi d'uso ammessi dal RUE vigente, la possibilità di recupero abitativo di tale fabbricato per la realizzazione di un alloggio; non incide pertanto significativamente sul dimensionamento complessivo del piano.

C. Coordinamento atti

La 2a Variante di PSC coordina la cartografia della Valsat d PSC alla cartografia del RUE vigente in riferimento al perimetro del vincolo cimiteriale di Casinalbo.

3. VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI

Le previsioni della 2a variante di PSC e contestuale variante cartografica al PTCP2009 e al PTPR 1993 (di cui il PTCP è componente cartografica di riferimento) sono conformi ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici sovraordinati che gravano sull'ambito territoriale interessato, e in particolare:

- per la variante A, relativa all'area di interesse archeologico di Casinalbo, al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con delibere di Consiglio Regionale n.1338 del 28/01/1993 e n.1551 del 14/07/1993;
- per le varianti B e C, al PTCP2009 approvato con Delibere di Giunta Provinciale n. 46 del 18/03/2009.

Dall'entrata in vigore della L.R. 24 marzo 2000, n.20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", i PTCP che hanno dato o diano attuazione alle prescrizioni del PTPR, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338, costituiscono, in materia paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Modena, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.46 del 18/03/2009, classifica l'area della necropoli di Casinalbo, oggetto della presente Variante, come di interesse archeologico di tipo "**a - complesso archeologico**", definendone la disciplina all'art. 41A delle Norme e precisandone il perimetro di estensione, rispetto al vincolo di tutela del PTCP 1998, sulla base delle cartografie fornite dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici riferite alle campagne di scavo già concluse al 2005 ed escludendo dallo stesso le zone già indagate e libere di testimonianze archeologiche.

Il PTCP2009 definisce all'art. 41A delle Norme le zone "**a - complesso archeologico**" come complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture, con la seguente disciplina:

ART. 41A Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

2. (P) I siti archeologici di cui al comma 1 sono individuati sulla tavola 1 del presente Piano, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:

a. i "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture, ivi compresi i complessi archeologici sui quali vige uno specifico decreto di tutela;

....

3. (P) I siti archeologici a., b.1, b.2, individuati al precedente comma 2 sono assoggettati alle prescrizioni di cui ai commi successivi. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, resta comunque disciplinato dal D. Lgs. 42/2004 s.m.i., parte II, beni culturali, capo VI.

4. (P) Le aree di cui alle lettere a. e b.1 del comma 2 sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni.

In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.

Più in generale è prescritta, per i grandi interventi in aree di interesse storico-archeologico, la programmazione anticipata di sondaggi preventivi e sopralluoghi in

diversi periodi dell'anno. A tal proposito si rimanda alle direttive di cui all'art. 38 in merito alla realizzazione della Carta delle potenzialità archeologiche.

6. (P) Nelle aree di cui alle lettere a. e b.1 del comma 2, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono esclusivamente, con riferimento alla classificazione degli interventi di cui all'Allegato della L.R. 31/2002 e s.m.i. seguenti:

- manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; opere interne; restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo; ripristino tipologico; demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

7. (I) Le zone di cui al comma 2 possono essere incluse in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

....

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con delibere di Consiglio Regionale n.1338 del 28/01/1993 e n.1551 del 14/07/1993, definisce le specifiche di tutela all'art. 21 - *Zone ed elementi di interesse storico-archeologico* delle Norme di Piano, come segue:

Art. 21 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

2. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alle seguenti categorie:

a. complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1. aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2. aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

c. zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

d. zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

3. Per le zone e gli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a., b1. e b2. del secondo comma valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi quarto, quinto e sesto, le prescrizioni di cui ai successivi commi settimo, ottavo e nono e le direttive di cui al successivo decimo comma.

4. Le zone e gli elementi di cui al terzo comma possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

5. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone e degli elementi di cui al terzo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività ed agli interventi di cui al settimo comma, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la

realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

6. I piani o progetti di cui al quinto comma possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b. del secondo comma, sia nel senso di includere tra le zone e gli di cui alla lettera a. zone ed elementi indicati dal presente Piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b., sia nel senso di riconoscere che zone ed elementi egualmente indicati dal presente Piano appartenenti alle categorie di cui alle lettere b. non possiedono le caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.

7. Fino all'entrata in vigore dei piani o progetti di cui al quinto comma, nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a. del secondo comma sono ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati.

4. LA SOSTENIBILITÀ COMPLESSIVA DELLA VARIANTE AL PSC E CONTESTUALE VARIANTE CARTOGRAFICA AL PTCP2009 E AL PTPR1993

A - Modifiche cartografiche alle “Zone ed elementi di interesse storico-archeologico” a Casinalbo.

Il Quadro Conoscitivo del PSC vigente nell'analisi e localizzazione delle valenze archeologiche nell'intero territorio comunale fa riferimento al PTCP2009, mettendo in evidenza le risorse presenti distinte in base alla rilevanza archeologica delle diverse aree. Tale distinzione ha messo in risalto la presenza di aree appartenenti alle seguenti categorie:

- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
- aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, cioè aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

La Relazione di VALSAT del PSC all'art. 3.2 “Articolazione del sistema delle scelte” ha individuato tra gli obiettivi generali e specifici in riferimento alle scelte del PSC e alle persistenze storiche, tra cui anche i siti archeologici, il promuovere la valorizzazione dell'identità culturale di Formigine attraverso la qualificazione degli elementi peculiari del suo centro storico e di tutto il patrimonio storico.

Tale tematica viene approfondita all'art. 4.6 “Paesaggio e elementi storico-architettonici”: avendo il QC evidenziato la presenza sul territorio di Formigine di un substrato più datato appartenente al periodo romano, di cui rimangono solo alcune tracce (viabilità, piccoli insediamenti e centuriazione), è stata mappata la potenzialità archeologica del territorio e nella tavola *Valsat3a/b* viene mostrato tale elemento in aggiunta ad altri elementi di interesse storico-architettonico, a cui sono state sovrapposte le geometrie relative ai nuovi ambiti di previsione del PSC ed all'infrastrutturazione per la mobilità, esistente e prevista. La tavola *Valsat3a/b* mostra che, rispetto alla potenzialità archeologica del territorio, le nuove previsioni ad est di Casinalbo, quelle a sudovest di Formigine e quelle di Colombaro, sono localizzate su aree ad alto potenziale archeologico, fattore che determina la necessità di effettuare approfondimenti di tipo archeologico in fase di attuazione delle previsioni insediative.

L'area interessata dalla presenza del vincolo di interesse archeologico “a-complesso archeologico” della necropoli di Casinalbo è attualmente classificata dal PSC vigente come parte interna al perimetro del Territorio Urbanizzato in ambito AUC_C - Ambiti consolidati eterogenei di centralità urbana e ambiti con parziali limiti di funzionalità urbanistica da qualificare, parte in Territorio Potenzialmente Urbanizzabile, in ambito ANS3.5 - Ambiti di potenziale sviluppo urbano per funzioni prevalentemente destinate allo sviluppo delle dotazioni territoriali e/o ecologiche e/o dei servizi; parte in Ambiti agricoli periurbani. La porzione di area oggetto della presente Variante ricade all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e risulta classificata come ambito residenziale consolidato con assegnati indici edificatori, già a decorrere dal primo Piano Regolatore Generale approvato nel 1984, come meglio si evince dalla Relazione Illustrativa.

La campagna di scavo condotta dal Museo Civico Archeologico Etnologico dall'anno 1994, anche a seguito della disponibilità da parte dei proprietari degli immobili di demolire alcuni fabbricati rurali dismessi pericolanti e in parte crollati (ex porcilaie) esistenti, ha consentito di indagare una porzione di necropoli ancora intatta in corrispondenza anche degli stessi fabbricati, di accertare una diversa perimetrazione della necropoli, modificando in tal senso più volte il perimetro del vincolo sino a ricomprendere anche porzioni interne al territorio urbanizzato, per poter accertare il limite nord della stessa necropoli.

Le ultime indagini condotte tra gli anni 2013 e 2015, localizzate proprio in corrispondenza dell'ambito consolidato a seguito della demolizione dei fabbricati esistenti, hanno in realtà rinvenuto una sola sepoltura e hanno appurato che, contrariamente alle aspettative, il margine nord della necropoli risulta privo di delimitazioni ed è riconoscibile solo in base alla progressiva rarefazione delle sepolture, presumibilmente per la presenza di una cava ottocentesca di argilla, attestata nel settore Nord dello scavo, che ne ha obliterato le tracce.

La proposta di variante prevede di riclassificare tale porzione di vincolo di tutela, riferita quindi ad aree già compromesse dall'edificato preesistente demolito per permettere l'approfondimento delle indagini, come zona b2 *"aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti"*, l'eliminazione della tutela archeologica in alcune aree marginali già indagate, la riapposizione della tutela di tipo "a-complesso archeologico" in altre porzioni marginali già indagate ma parte del perimetro più ampio della tutela; tale proposta appare coerente con gli esiti delle indagini archeologiche condotte e dei pareri espressi dalla Soprintendenza, garantendo il mantenimento della tutela minima b2 sulle aree già indagate dove è stata appurata l'assenza di stratificazione archeologica e un più organico sviluppo dell'area che potrà essere oggetto di valorizzazione tramite la realizzazione di un parco archeologico.

A tal fine, la Variante propone specifiche disposizioni normative volte a disciplinare il sistema degli elementi che possono concorrere alla valorizzazione del patrimonio archeologico/paesistico (rete paleo idrografica, aree archeologiche e assetto geomorfologico), l'adeguamento del vincolo di tutela alle risultanze delle campagne di scavo e alle esigenze di tutela paesaggistica e il coordinamento degli interventi urbanistici, integrando l'art. 2.10 delle norme di PSC con le seguenti specifiche:

(comma 6) *In relazione agli scavi archeologici che hanno confermato il rilievo del complesso archeologico denominato "necropoli di Casinalbo" il progetto di valorizzazione paesistica dovrà considerare prioritariamente il sistema di relazioni con il reticolo paleo idrografico in quanto funzionale a comprendere le dinamiche di occupazione e trasformazione del territorio.*

....

(comma 8) *In riferimento all'area interessata dalla "necropoli di Casinalbo", gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia definiscono un assetto delle "aree di bordo" coerente con la tutela paesistica del complesso archeologico, attraverso:*

- *l'inserimento delle aree pubbliche nel progetto complessivo di valorizzazione del parco archeologico;*
- *l'ubicazione delle costruzioni private verso i tessuti già edificati e una coerente sistemazione del verde pertinenziale verso le aree pubbliche ricomprese nel progetto di valorizzazione paesistica;*
- *un assetto compositivo funzionale a garantire unitarietà percettiva all'area tutelata.*

La Variante proposta conferma pertanto la tutela paesistica e la possibilità di valorizzazione archeologica dell'area attraverso la realizzazione di un parco, una volta terminate le indagini; il Comune peraltro acquisirà interamente la porzione ad est, interna al perimetro di tutela, nell'ambito delle cessioni previste dal PUA dell'adiacente comparto denominato Ex Maletti: il PUA prevede in cessione gratuita al Comune sia l'intera area interessata dalla tutela di tipo "a-complesso archeologico" in proprietà dei proponenti, sia una porzione di immobile in via Sant'Ambrogio prospiciente la nuova piazza di progetto.

L'acquisizione di tali immobili al patrimonio pubblico permetterà di tutelare maggiormente l'area, di valutare la possibilità di prosecuzione degli scavi archeologici, stante il ritrovamento delle risorse economiche necessarie, e di promuovere progetti pubblici di valorizzazione della memoria della necropoli sia in sito che attraverso un centro museale di documentazione (ai sensi del comma 5 art. 21 del PTPR).

B. Correzione di errori materiali cartografici

Esclusi dalla procedura di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale

C. Coordinamento atti

Esclusi dalla procedura di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale

5. CONCLUSIONI

In considerazione degli elementi emersi dal Quadro Conoscitivo, dalla Relazione di VALSAT e dalla Relazione Illustrativa del PSC vigente e del PTCP 2009, si rileva che la variante in esame non comporta effetti significativi e peggiorativi sugli obiettivi di tutela dei siti archeologici del territorio, confermando le disposizioni di valorizzazione dell'area della necropoli di Casinalbo.

Le modifiche introdotte non prevedono modifiche dei diritti edificatori assegnati agli ambiti dal PSC né delle dotazioni territoriali previste, non determinano inoltre effetti significativi e peggiorativi nell'ambiente rispetto alle varie componenti ambientali ed antropiche (salute delle persone, biodiversità, aria, acqua, atmosfera, suolo, rumore, patrimonio culturale) analizzate ed evidenziate nella Valsat vigente e alle relative prescrizioni, che vengono confermate dalla presente variante.